



DR. SOFIO RIO

Notaio

Allegato "B" al n. 20718 del Repertorio e al n. 13073 della Raccolta

**ASSOCIAZIONE SIRACUSANA AUTOMOTOVEICOLI STORICI
STATUTO**

Articolo 1

E' costituita l'ASSOCIAZIONE SIRACUSANA AUTOMOTOVEICOLI STORICI - A.S.A.S. - che ha lo scopo di riunire in club gli appassionati, i proprietari ed i collezionisti di veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico.

L'associazione ha sede in Siracusa.

Articolo 2

L'A.S.A.S. , nata sotto il patrocinio dell'A.C.I. Automobile Club di Siracusa, è Club federato all'A.S.I. - Automotoclub Storico Italiano, fin dal 1988, con il progressivo 114.

Articolo 3

Per il conseguimento del suo scopo l'Associazione si propone:

- di curare gli interessi e le esigenze dei propri iscritti per quanto attiene il possesso di auto, moto ed ogni altro veicolo di interesse storico o particolare sollecitando, da parte di organi competenti, i provvedimenti che necessitano;
- di facilitare i rapporti personali tra i soci anche organizzando riunioni tecniche, promuovendo, patrocinando, organizzando manifestazioni di carattere sportivo, culturale, turistico e ricreativo, anche in collegamento tra altri clubs;
- reperire i fondi necessari per lo svolgimento di manifestazioni mediante richiesta di erogazioni di contributi ad Enti Pubblici, Associazioni e privati.

Articolo 4

Possono far parte dell'Associazione Siracusana Automotoveicoli Storici tutti gli appassionati, i collezionisti ed i possessori di qualsiasi tipologia di veicoli storici e/o d'interesse storico e collezionistico o sportivo.

Articolo 5

L'Associazione si compone delle seguenti categorie di soci:

- soci fondatori: sono tutti i soci che hanno partecipato alla fondazione del club;
- soci sostenitori: sono tutti i soci che, dietro proposta od approvazione del Consiglio Direttivo, sulla base di apposito regolamento, con la propria attività, anche economica, sostengono l'Associazione;



- soci ordinari: sono tutti i soci iscritti quali possessori di veicoli d'epoca, d'interesse storico e/o collezionistico, e speciali;

- soci simpatizzanti: sono tutti i soci, possessori o non possessori di veicoli d'epoca, d'interesse storico e/o collezionistico o speciali, che intendono usufruire dei servizi di consulenza dell'Associazione ma non intendono prendere parte all'attività sociale della stessa;

- soci familiari: sono i familiari dei soci, ricompresi nelle categorie di socio ordinario, socio fondatore e socio sostenitore, proprietari di veicoli storici, d'interesse storico e/o collezionistico e speciali, che intendono avvalersi dei servizi erogati dall'Associazione;

- soci onorari: sono tutti coloro che, per particolari meriti, vengono scelti dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono ammessi dal Consiglio Direttivo, ad insindacabile giudizio, sulla scorta di una domanda d'iscrizione, sottoscritta da almeno due soci presentatori e sulla scorta di un regolamento interno che ne disciplina regole e comportamenti.

In Assemblea hanno diritto di voto solo i soci fondatori, sostenitori, ordinari e familiari.

Il Consiglio Direttivo, con cadenza annuale, provvede a quantificare e fissare le quote annuali di rinnovo e di prima iscrizione, relative ad ogni categoria.

I soci non in regola con i pagamenti decadono da tale qualifica e non potranno, per nessun motivo od in alcun modo, prendere parte alla vita sociale dell'Associazione. I soci decaduti da più di due anni potranno essere riammessi, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, e sono tenuti al pagamento delle ultime due annualità.

I soci espulsi, in seguito a motivato procedimento, con avvenuta determinazione dei Proviviri, non potranno più essere riammessi.

Articolo 6

Sono organi dell'Associazione Siracusana Automotoveicoli Storici - A.S.A.S.:

- L'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Proviviri.

Articolo 7

All'Assemblea dei soci spetta:

- a) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- b) approvare il programma generale delle attività

dell'associazione predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo;

c) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Proviviri, scelti tra persone esperte, anche estranee all'associazione;

d) approvare i bilanci, preventivo e consuntivo, entro il primo trimestre di ogni anno solare;

e) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

f) deliberare sulle proposte di scioglimento, messa in liquidazione dell'Associazione e destinazione del patrimonio;

g) deliberare su ogni argomento che sia stato sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, per la nomina del Consiglio Direttivo quando occorre, e per tutte le altre questioni proposte dal Consiglio Direttivo ed inserite nell'Ordine del Giorno; si riunisce in sessione straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritiene opportuno o quando la convocazione è richiesta da almeno un terzo dei soci in regola con la quota d'iscrizione, o su proposta del Presidente.

L'Assemblea è convocata con invito scritto o con qualsiasi mezzo avente valore di pubblicità, con invito contenente l'ordine del giorno ed inviato ai Soci almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la validità delle riunioni, in prima convocazione è necessaria la presenza degli aventi diritto che rappresenti la metà più uno degli aventi diritto iscritti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto partecipanti. Ogni socio non può accettare più di una delega.

Tutte le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice, ad eccezione di quelle che riguardano i punti e) ed f) dell'articolo precedente, per i quali è necessaria la presenza dei due terzi degli aventi diritto.

L'Assemblea, per i lavori, nomina un segretario e, quando necessario, due o più scrutatori.

I soci simpatizzanti partecipano alle Assemblee senza diritto di voto. Qualora un socio per proprio impedimento non potesse partecipare all'assemblea, può far pervenire all'assemblea il proprio parere, motivato, inviandolo con ogni mezzo avente valore legale presso la sede dell'associazione, almeno entro 24 ore prima della riunione. Tale parere verrà letto dal Presidente e verrà considerato valido a tutti gli effetti, qualora la votazione avvenga col sistema palese; qualora invece la votazione avvenga a scrutinio segreto, esso non avrà validità alcuna.

Articolo 8



Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti variabile da cinque a nove stabilito dal Consiglio Direttivo, da scegliere fra i soci fondatori, ordinari e sostenitori, scelti fra i candidati che hanno ottenuto più voti.

Il Consiglio Direttivo, al suo interno elegge Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere ed eventuali altre cariche utili alla vita dell'Associazione. In caso di dimissioni di uno o più componenti si procederà a surroga con i candidati non eletti, rispettando il risultato conseguito. In mancanza di candidati non eletti, il Direttivo potrà cooptare, al suo interno, uno o più soci. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti, il Direttivo sarà considerato decaduto.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

La partecipazione al Consiglio Direttivo è gratuita.

Articolo 9

Al Consiglio Direttivo spetta:

- a) amministrare l'Associazione sulla base delle direttive dell'Assemblea;
- b) predisporre il programma generale delle attività e fissarne le direttive di ordine generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annuale dei soci;
- c) redigere il programma annuale delle manifestazioni;
- d) deliberare l'organizzazione delle manifestazioni e la erogazione di somme a enti o privati che possono assicurare il buon esito delle manifestazioni stesse;
- e) fissare la quota sociale per ogni categoria di socio;
- f) nominare eventuali comitati tecnici;
- g) dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea;
- h) decidere in merito alle domande d'ammissione dei soci;
- i) avvalersi del contributo, di singoli soci o commissioni, a tema ed a tempo, finalizzato alla realizzazione di un evento;
- j) redigere regolamenti che disciplinino la vita sociale;
- k) regolare la vita sociale, con particolare riferimento al buon nome dell'associazione, alle regole del buon vivere, ed alle finalità sociali.

Articolo 10

Il Presidente, o il Vice Presidente in sua assenza o impedimento, ha la rappresentanza legale dell'associazione e può compiere gli atti che non siano espressamente riservati alla competenza dei soci e del Consiglio Direttivo.

Sono compiti del Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- b) convocare, d'intesa con il Consiglio Direttivo, l'Assemblea;
- c) presentare all'Assemblea la relazione annuale delle attività dell'Associazione ed i bilanci consuntivo e preventivo;
- d) compiere qualsiasi atto, di natura economica e non, necessario alla crescita ed alla tutela dell'Associazione.

Articolo 11

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 Gennaio ed ha termine il 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 11 bis

Collegio dei Revisori dei Conti.

Si compone di tre membri, di cui uno svolge funzioni di Presidente. Ai Revisori dei Conti è demandato il controllo sui bilanci e sulle attività di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso, in particolare, certifica i bilanci dell'Associazione entro il primo bimestre di ogni anno. La durata in carica del Collegio dei Revisori dei Conti è legata a quella del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o decadenza del Consiglio Direttivo si procederà, a prima scadenza utile, anche al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 11 ter

Collegio dei Probiviri.

Si compone di tre membri, di cui uno svolge funzioni di Presidente. Ai Probiviri spetta la risoluzione di ogni controversia insorta all'interno dell'Associazione. La durata in carica del Collegio dei Probiviri è legata a quella del Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni o decadenza del Consiglio Direttivo si procederà, a prima scadenza utile, anche al rinnovo del Collegio dei Probiviri. La partecipazione al Collegio dei Probiviri è assolutamente gratuita.

Articolo 12

Tutto quanto non previsto nel presente statuto deve essere oggetto di esame e di approvazione dell'Assemblea dei Soci in

sede innovativa o modificativa.

Articolo 13

In ordine ai rapporti con enti e privati si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi speciali nelle specifiche materie.

Articolo 14

Ogni controversia insorta tra socio ed Associazione in merito all'applicazione del presente Statuto e del regolamento interno stilato dal Consiglio Direttivo, deve essere rimessa alla decisione inappellabile del Collegio dei Proviviri.

Articolo 15

L'Associazione non ha fini di lucro non potrà mai distribuire in modo diretto utili o avanzi di gestione ai soci. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio netto sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe od affini, o di pubblica utilità.

Firmato: Diego Morreale, Sofio Rio - impronta del sigillo

Registrato a Noto il 22/2/2016
al N° 1721 Serie II

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
che si rilascia per pl. con consenso di legge
Florida 15 marzo 2016

Sofio Rio

